

Legge Regionale 3 luglio 1998, n. 21

Provvidenze a favore delle vittime di attentati e dei superstiti di dipendenti regionali deceduti per causa di servizio.

Art.1

Ambito di applicazione

1. La Regione indennizza i danni, provocati da attentati a persone e cose, subiti da:
 - a) sindaci, assessori e consiglieri comunali;
 - b) dipendenti comunali aventi la qualifica di agente di pubblica sicurezza;
 - c) dipendenti regionali appartenenti al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale;
 - d) componenti delle compagnie barracellari;
 - e) dipendenti regionali e comunali addetti alla repressione dell'abusivismo edilizio.
2. L'indennizzo compete per gli attentati subiti in relazione all'esercizio delle funzioni ricoperte.
3. L'attentato si presume subito in relazione all'esercizio delle funzioni quando ne sia ignoto il movente o gli autori, purché in costanza di esercizio delle funzioni o entro un anno dalla cessazione dalle medesime.
4. L'indennizzo compete anche ai comproprietari delle cose danneggiate o ai familiari conviventi, quando i danni alle cose o alle persone siano conseguenza di attentato rivolto contro i soggetti di cui al comma 1.
5. La Regione, nei limiti delle somme erogate, esercita azione di rivalsa nei confronti dei responsabili.
6. L'indennizzo di cui al presente articolo non è cumulabile con altri indennizzi dovuti per lo stesso evento e in particolare con indennizzi dovuti in virtù di legge, di contratto collettivo o di polizza assicurativa. L'indennizzo da parte della Regione peraltro compete per la parte del danno eventualmente non risarcita.

Art. 2

Procedure per l'erogazione degli indennizzi

1. L'indennizzo viene erogato dall'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, su domanda, anche per i comproprietari e i familiari, del soggetto colpito dall'attentato o dei suoi eredi.
2. La domanda deve contenere gli elementi del fatto, la stima dei danni, la dichiarazione degli eventuali altri indennizzi percepiti o percipiendi, l'autorizzazione ad esercitare la rivalsa contro i responsabili.
3. I comproprietari e i familiari sono tenuti a sottoscrivere la domanda assumendosene la responsabilità per le parti che li concernono.
4. Le dichiarazioni false, o la mancata collaborazione agli accertamenti, comportano perdita del diritto all'indennizzo.

5. La Regione può stipulare polizza assicurativa per i danni di cui all'articolo 1. In tal caso la Regione può affidare alla compagnia assicuratrice la gestione degli indennizzi.

6. Qualora la gestione degli indennizzi non sia affidata a compagnia assicuratrice, la Regione incaricherà un soggetto, con particolare professionalità nell'accertamento e liquidazione dei danni, di svolgere le operazioni di istruttoria delle domande, di accertamento del diritto e della sua quantificazione. Il soggetto incaricato potrà avvalersi di tutte le facoltà che competerebbero all'Amministrazione regionale ed in particolare potrà richiedere informazioni all'autorità giudiziaria o di polizia e disporre perizie sui danni.

(Omissis)

Legge Regionale 11 maggio 2004, n. 6

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2004).

(Omissis)

Art. 18

Disposizioni varie

(Omissis)

18. Nelle more della definizione delle procedure di accertamento e liquidazione dei danni materiali, provocati da attentati a persone e cose di cui alla legge regionale 3 luglio 1998, n. 21 (Provvidenze a favore delle vittime di attentati e dei superstiti di dipendenti regionali deceduti per causa di servizio), affidati alla compagnia assicuratrice convenzionata, l'Amministrazione regionale può concedere, decorsi quattro mesi dalla data dell'istanza, da presentarsi entro quattro mesi dalla data dell'evento, anticipazioni sugli indennizzi spettanti per un importo non superiore al 50 per cento dell'ammontare del danno medesimo accertato dall'Amministrazione regionale; a tal fine è istituito un apposito fondo di rotazione con una dotazione, per l'anno 2004, di euro 1.000.000 (UPB E02.009 - UPB S02.009).

19. La disposizione di cui al comma 18 trova applicazione per gli eventi verificatisi a partire dall'anno 2002.

(Omissis)

Legge Regionale 21 aprile 2005, n. 7

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2005).

(Omissis)

Art. 41

Disposizioni varie

(Omissis)

11. I commi 18 e 19 dell'articolo 18 della legge regionale n. 6 del 2004, sono sostituiti dai seguenti:

“18. Il termine per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 21 del 1998, è fissato in mesi quattro dalla data dell'evento. L'istanza deve contenere, oltre agli elementi già previsti dal comma 2 dell'articolo 2, copia della denuncia dell'evento presentata all'Autorità competente. Ferma restando la sussistenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla legge regionale n. 21 del 1998, qualora, trascorso un anno dalla presentazione dell'istanza, le indagini dell'Autorità giudiziaria relative al fatto denunciato non si siano concluse, l'Amministrazione regionale può concedere un'anticipazione sulla provvidenza prevista dall'articolo 1 della stessa legge, per un importo non superiore al 50 per cento dell'ammontare del danno accertato dall'Amministrazione, previa presentazione da parte dell'interessato di idonea garanzia bancaria o assicurativa.

19. Le disposizioni di cui al comma 18 trovano applicazione per gli eventi verificatisi a partire dall'anno 2002.”.

(Omissis)